

**Deliberazione 7 febbraio 2011 – VIS 16/11**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 febbraio 2011

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: dPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;

- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

#### **Considerato che:**

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l’attuale Collegio dell’Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l’Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell’esercizio delle funzioni sanzionatorie.

#### **Fatto**

1. L’esame dei dati e degli elementi acquisiti con l’istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 168/09, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, ha evidenziato delle possibili inadempienze, nel triennio 2005-2007, da parte di alcune società tra cui Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito: Terna o società).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 171/09 l’Autorità ha avviato nei confronti di Terna un procedimento per accertare la violazione delle disposizioni dell’Autorità in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e misura

dell'energia elettrica ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie; in particolare, sono state contestate le seguenti violazioni:

- (i) utilizzazione, senza compimento delle dovute attività di controllo e verifica, dei dati di misura - relativi all'energia elettrica prelevata dalla RTN e a quella immessa nelle reti di distribuzione - (poi rivelatisi errati) comunicati dalle imprese distributrici ai fini dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, in violazione dell'art. 43 della delibera n. 168/03 e, successivamente, dell'art. 33 della delibera n. 111/06, nonché dell'art. 54 della delibera n. 250/04, che attribuiscono a Terna il ruolo di *responsabile* della suddetta aggregazione;
  - (ii) mancato controllo dei flussi di energia transitati sulla RTN e, dunque, delle eventuali perdite di energia sulla stessa, in violazione dell'obbligo di svolgere diligentemente il ruolo di Gestore della Rete (che, come risulta anche dalla definizione di cui all'art. 1 del TIT 2004-2007 e all'art. 1 della delibera n. 111/06, è la persona giuridica *responsabile* della gestione della RTN);
  - (iii) effettuazione di processi di riconciliazione e conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento non previsti, né disciplinati da alcuna disposizione, senza darne adeguata informativa all'Autorità e agli utenti del dispacciamento, in violazione dell'art. 6 della delibera n. 168/03 e, successivamente, dell'art. 5 della delibera n. 111/06;
  - (iv) omessa vigilanza sul rispetto del Codice di Rete da parte delle imprese distributrici, omessa individuazione delle relative violazioni e responsabilità, omessa tempestiva informazione all'Autorità, e mancata trasmissione all'Autorità (con cadenza almeno semestrale) del prescritto rapporto sull'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete, in violazione degli artt. 65, comma 2, e 66 della deliberazione n. 250/04;
  - (v) indebita concessione di deroghe ai termini stabiliti dall'Autorità per l'adempimento degli obblighi informativi da parte delle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, in violazione degli artt. 44 e 44.1 della delibera n. 168/03, e successivamente degli artt. 34 e 35 della delibera n. 111/06.
3. Prima dell'avvio di detto procedimento Terna ha provveduto al pagamento, in favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico, dell'importo di 13,07 milioni di euro pari ai maggiori ricavi a remunerazione del servizio di trasmissione derivanti dall'accertamento (nella predetta istruttoria conoscitiva) di maggiori quantitativi di energia assoggettati a tale corrispettivo.
  4. Con nota 27 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0004118/A) la società ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
  5. Nel corso dell'istruttoria Terna ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0020791/A del 31 maggio 2010) ed ha ottenuto l'accesso agli atti del procedimento (prot. Autorità n. 27387 del 30 luglio 2010).
  6. Con nota 13 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 0034188), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  7. In data 11 novembre 2010 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Terna di depositare, oltre il termine previsto

dall'articolo 16, comma 3, del citato d.P.R., ulteriori memorie e documenti che sono stati acquisiti in data 22 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0038465/A).

### **Valutazione giuridica**

8. Ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale - riservate allo Stato - sono attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della Rete). In attuazione della legge n. 290/03, con dPCM 11 maggio 2004 le suddette attività, fondamentali per la sicurezza e il corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale, sono state trasferite a Terna che, pertanto, ha assunto la titolarità e le funzioni di Gestore della Rete. Il successivo decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005 ha stabilito che Terna ha per oggetto sociale l'esercizio *efficiente* delle attività di *trasmissione e dispacciamento* dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della RTN, e svolge tutte le attività connesse e strumentali utili al suo conseguimento: in particolare, gestisce i flussi di energia elettrica e garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.
9. Terna ha, altresì, l'obbligo di vigilare sul rispetto del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) – da essa predisposto sulla base delle direttive emanate con deliberazione n. 250/04 e approvato dall'Autorità - di individuare le eventuali violazioni unitamente alle relative responsabilità informandone tempestivamente l'Autorità (art. 65, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04), nonché di predisporre e trasmettere all'Autorità, con cadenza almeno semestrale, un rapporto recante l'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete (art. 66, deliberazione citata).
10. Nell'ambito del servizio di dispacciamento Terna è responsabile dell'*aggregazione delle misure dell'energia elettrica* per la quantificazione dei corrispettivi di *dispacciamento* e a tal fine si avvale delle imprese distributrici (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04).
11. Sulla base delle misure aggregate ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) - comunicato dalle imprese distributrici di riferimento che lo determinano mensilmente su base oraria - Terna calcola ogni mese l'energia elettrica *immessa* e l'energia elettrica *prelevata* per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. *settlement* mensile) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06). La differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata sulla RTN rappresenta le perdite di energia sulla RTN che, in condizioni di normalità, non dovrebbero superare quelle fisiologiche, standard (fissate nella tabella 17 dell'allegato n. 1 del TIT 2004-2007). La differenza tra il valore complessivo di tali perdite ed il valore di quelle standard concorre alla determinazione del corrispettivo "*uplift*", che gli utenti del dispacciamento devono versare a Terna per la completa copertura delle spese sopportate da quest'ultima per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (art. 36 della delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 44, delibera n. 111/06): in altri termini, maggiore è tale differenza e maggiore è il

- corrispettivo *uplift* a carico degli utenti del dispacciamento (e indirettamente dei clienti finali). Rientra nello svolgimento diligente dei compiti attribuiti a Terna monitorare il livello delle perdite effettive della RTN ed adoperarsi per eliminare eventuali anomalie, a maggior ragione se si considera che i corrispondenti costi sono a carico della generalità degli operatori.
12. Per quanto riguarda il servizio di pubblica utilità della *misura* dell'energia elettrica, Terna è responsabile della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione situati sulla RTN ed è destinataria, ai fini del compimento degli adempimenti amministrativi di propria competenza, della registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate dagli altri soggetti responsabili (art. 35, commi 2 e 3, del TIT 2004-2007).
  13. La disciplina del servizio di pubblica utilità del *dispacciamento* è contenuta nella deliberazione n. 168/03 (cfr. art. 6 dell'Allegato A della citata delibera) e, dal 1 gennaio 2007, nella deliberazione n. 111/06 (cfr. art. 5 dell'Allegato A della citata delibera), oltre che nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (c.d. Codice di rete), predisposto dal Gestore della Rete sulla base delle direttive emanate dall'Autorità con deliberazione n. 250/04, ed approvato da quest'ultima con le deliberazioni n. 79/05 e n. 49/06.
  14. Nell'ambito del servizio di dispacciamento rientra l'*aggregazione delle misure dell'energia elettrica* ai fini della quantificazione dei corrispettivi di *dispacciamento* di cui è responsabile Terna che, a tal fine, si avvale delle imprese distributrici (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04). In particolare, per quanto concerne:
    - le misure delle *immissioni*, le imprese distributrici comunicano mensilmente le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete a Terna (la quale poi aggrega dette misure nonché quelle, dalla stessa direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
    - le misure dei *prelievi*, le imprese distributrici di riferimento aggregano le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, comunicate mensilmente dalle imprese distributrici sottese, con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente a Terna (che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
  15. Per l'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica svolta, Terna è remunerata: gli utenti del dispacciamento, infatti, le versano un corrispettivo sulla base delle regole definite dall'Autorità (art. 46 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 36 delibera n. 111/06).
  16. Per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonché i punti di dispacciamento cui appartengono.
  17. La regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione

convenzionale dell'energia elettrica *prelevata* in ciascuna ora nei punti di prelievo *non* trattati su base oraria (c.d. *load profiling*). Detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte di Terna a ciascun utente del dispacciamento, di una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA. A tale fine le imprese distributrici di riferimento determinano mensilmente il PRA - pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e prelevata (art. 4 della delibera n. 118/03) - e lo trasmettono a Terna unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03).

18. Sulla base delle misure comunicate dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e sulla base del PRA dalle medesime determinato, Terna calcola ogni mese l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. *settlement mensile*) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06).

*A. Argomentazioni di Terna S.p.A.*

19. La società chiede l'accertamento dell'assenza di responsabilità in relazione ai fatti contestati e, in subordine, l'irrogazione di una sanzione pari al minimo edittale. A tal fine svolge argomentazioni di carattere generale ed argomentazioni specifiche per ciascuna condotta illecita.

*A.1 Argomentazioni di carattere generale*

20. Secondo Terna:

- a) la scoperta di anomalie nelle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata nei primi mesi del 2007 sarebbe dovuta alla tempestiva attività di verifica e di segnalazione dalla medesima svolta nel marzo 2007, attività proseguita anche dopo l'avvio dell'istruttoria conoscitiva da parte dell'Autorità nel luglio 2007. Di ciò verrebbe dato atto anche nella Relazione conclusiva della citata indagine conoscitiva;
- b) la fattispecie in esame presenterebbe profili di straordinarietà, così come le iniziative intraprese per farvi fronte; inoltre, la società non si sarebbe limitata ad un acritico recepimento delle prime rettifiche da parte delle imprese distributrici, ma avrebbe accentuato i controlli, estendendoli spontaneamente anche agli anni precedenti per i quali non sarebbero emerse, tuttavia, significative discrasie tra immissioni e prelievi; infine, la predetta Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sarebbe contraddittoria riguardo alla posizione di Terna, affermandosi da un lato che la società ha inviato segnalazioni in ordine alle anomalie e dall'altro che la stessa non è stata efficiente e diligente su alcune attività, inoltre che le incongruenze relative agli anni 2005 e 2006 sarebbero emerse solo in seguito ad uno straordinario processo di verifica ed ispezione dei dati;

- c) dalle prime verifiche effettuate dalle imprese distributrici, a seguito di richiesta in tal senso di Terna, sarebbe emerso che l'origine degli errori non era rinvenibile sulla RTN, di competenza e responsabilità di Terna;
  - d) anche dalla Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva e dalla deliberazione di avvio del presente procedimento emergerebbe che l'anomala riduzione dei prelievi sarebbe dovuta ad errori nell'anagrafica dei punti di misura del perimetro di prelievo dei distributori e che, dunque, la responsabilità sarebbe di questi ultimi;
  - e) in base alle disposizioni in materia, Terna rilevarebbe e registrerebbe per i servizi di trasmissione, dispacciamento e misura, esclusivamente la misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione sulla RTN.
21. Quanto alla spontanea restituzione da parte di Terna degli importi relativi ai maggiori ricavi da CTR (corrispettivo per il servizio di trasmissione), la società deduce che ciò non costituisce riconoscimento di responsabilità essendo un atto di "responsabilità sociale" per mitigare i danni subiti dagli utenti del dispacciamento e, più in generale, le conseguenze prodotte sul sistema, così come le misure volte al miglioramento del servizio descritte nella lettera 29 luglio 2009 (prot. Autorità n. 44931/A del 4 agosto 2009).
22. Nella seconda memoria la società sottolinea la distinzione tra "energia non attribuita" e "perdite di energia sulla RTN": la prima sarebbe data dalla differenza tra immissioni sulla RTN e saldo dell'energia elettrica immessa/prelevata da punti di importazione/esportazione con l'estero (di competenza di Terna), da un lato, e saldo delle immissioni da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione e totale dei prelievi (di competenza dei distributori), dall'altro; le seconde sarebbero invece determinate tenendo conto delle immissioni sulla RTN (di competenza di Terna) e dei prelievi dalla RTN e degli scambi con i distributori (di competenza di questi ultimi). In entrambi i casi, dunque, solo una parte delle misure rientrerebbe nella competenza e responsabilità di Terna. Quest'ultima evidenzia altresì l'impossibilità di misurare perfettamente l'energia immessa e quella prelevata sulla RTN, in considerazione dell'energia prodotta da impianti di generazione connessi alla rete del distributore (c.d. immissione embedded), non rilevabile da Terna, e degli algoritmi utilizzati per "riportare" la misura dell'energia scambiata tra Terna e i distributori, al confine tra RTN e la rete del singolo distributore. Alla luce di ciò, a Terna non potrebbe essere contestato il mancato controllo dei flussi di energia transitanti sulla RTN e, dunque, delle eventuali perdite di energia sulla stessa.
23. Nella medesima memoria la società sostiene che negli anni 2005 e 2006 le anomalie non sarebbero state particolarmente significative né rispetto all'energia complessivamente accertata, né con riferimento all'attività di aggregazione delle misure; pertanto Terna non avrebbe potuto dubitare della correttezza dei dati di misura comunicati dalle imprese distributrici. In particolare, dette anomalie non supererebbero la soglia fisiologica del 5% indicata nella Relazione conclusiva dell'istruttoria conoscitiva, attestandosi al di sotto dello 0,3% del consumo complessivo italiano.
24. Inoltre, a Terna potrebbero essere contestate solo le condotte commesse dal 1 novembre 2005, avendo assunto da tale data la titolarità e la funzione di Gestore della rete (prima svolta da GRTN S.p.A., poi divenuto GSE S.p.A.). Ciò viene ribadito nella seconda memoria difensiva, nella quale la società sostiene che la previsione di indennizzo da parte di GRTN S.p.A. prevista dal dPCM 11 maggio

2004 non possa giustificare l'attribuzione di responsabilità e l'irrogazione di una sanzione direttamente in capo a Terna per le condotte tenute dal suo predecessore fino al 31 ottobre 2005.

## *A.2 Argomentazioni relative alle singole condotte contestate*

25. Ad avviso della società le infrazioni sub i), ii) e iv) del precedente paragrafo 2 non le sarebbero imputabili. Tale tesi sarebbe confermata dagli artt. 43 della delibera n. 168/03, 54 della delibera n. 250/04 e 33 della delibera n. 111/06, in forza dei quali ai fini dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, Terna si avvale delle imprese distributrici che, dunque, sarebbero le uniche responsabili in caso di inadempimento. Né la disposizione di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 33 citato - secondo cui "l'impresa distributrice inadempiente risponde in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento" - dimostrerebbe il contrario, estendendo solo la responsabilità da inadempimento delle imprese distributrici nei confronti di Terna. In altri termini la responsabilità di Terna sarebbe limitata all'attività "ultima" di aggregazione delle misure, senza estendersi alla verifica della correttezza e veridicità dei dati forniti, se non in presenza di anomalie rilevanti tra immissioni e prelievi. Pertanto, il suo comportamento sarebbe stato diligente: non appena rilevati valori di immissioni notevolmente superiori ai prelievi, tali da determinare un quantitativo di energia non attribuita molto elevato rispetto alle perdite fisiologiche, sarebbe intervenuta ponendo in essere misure idonee ad affrontare e risolvere il problema. Né, ad avviso della società, potrebbe imputarsi alla medesima una culpa in vigilando. Non proverebbe alcunché nemmeno la dichiarazione di Terna, secondo la quale la società avrebbe provveduto alla determinazione dell'energia non attribuita utilizzando i soli dati comunicati dalle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento. Ancora, la società sottolinea che essa stessa avrebbe avuto un danno dalle condotte contestate, poiché prelievi inferiori rispetto a quelli effettivi comporterebbero un minor ricavo a titolo di corrispettivi per il servizio di trasmissione. Infine, la società deduce che le violazioni in esame (punti i), ii) e iv) del paragrafo 2) sarebbero le uniche - tra quelle contestate a Terna - ad avere conseguenze pregiudizievoli. Nella seconda memoria la società ribadisce l'impossibilità di imputarle una culpa in vigilando nello svolgimento dell'attività di aggregazione delle misure dell'energia elettrica, sottolineando la responsabilità delle imprese distributrici nella rilevazione delle misure dei punti di prelievo, nonché di quelle dei punti di immissione ubicati sulle loro reti. In altri termini, la responsabilità di Terna sarebbe circoscritta alla sola attività di aggregazione "ultima" dei dati e non si estenderebbe al controllo della loro veridicità e correttezza. Soltanto rilevanti anomalie, dunque, obbligherebbero Terna ad effettuare attività di indagine. La società evidenzia, altresì, come la stessa non disporrebbe di strumenti idonei a prevenire o evitare errori da parte delle imprese distributrici e, dunque, non sarebbe titolare di un potere di supremazia nei confronti di queste ultime. Infine, ad avviso di Terna nell'aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, non ricorrerebbe la figura dell'avvalimento, poiché le attività, le competenze e le relative responsabilità di Terna e delle imprese distributrici sarebbero distinte ed autonome.

La responsabilità solidale di Terna con l'impresa distributrice non potrebbe farsi discendere nemmeno dall'art. 33, comma 5, lettera b), della deliberazione n. 111/06 che, invece, configurerebbe un'ipotesi di responsabilità dell'impresa distributrice, essendo la responsabilità solidale prevista soltanto tra l'impresa distributrice di riferimento e le imprese distributrici sottese delle quali la prima si può avvalere (ex art. 34, comma 3, delibera citata).

26. Per quanto concerne l'infrazione sub iii), Terna deduce che i processi di riconciliazione e conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento, dalla medesima posti in essere in assenza di disciplina dettata dall'Autorità, erano "rettifiche fisiologiche", comportanti operazioni di "mero aggiustamento" di partite economiche - circostanza ribadita nella seconda memoria difensiva - e di recupero crediti, e comunque doverosi alla luce dei propri contratti di dispacciamento che prevedono la possibilità di emettere fatture di conguaglio a seguito di rettifiche dei dati da parte delle imprese distributrici. Non potrebbe esserle contestato nemmeno il ritardo nelle informazioni fornite agli utenti ed all'Autorità in ordine ai conguagli, in considerazione della complessità tecnica delle riconciliazioni e dei conguagli. Nella seconda memoria difensiva Terna sottolinea di avere tempestivamente informato l'Autorità a seguito della richiesta di quest'ultima, inviando la prima relazione (del 21 gennaio 2008) a distanza di circa un mese, e di avere poi costantemente aggiornato l'Autorità. Deduce, altresì, di avere segnalato il problema dei conguagli conseguenti alle rettifiche delle misure, ancora prima dell'avvio dell'indagine conoscitiva. Inoltre, dopo la raccomandazione dell'Autorità in tal senso, la società avrebbe sospeso le azioni di recupero crediti fino al completamento delle attività di informazione agli utenti. Infine, in relazione a tale addebito non vi sarebbe stato alcun effetto lesivo, nessun indebito vantaggio economico, nessuna contestazione sui conguagli e nessuna violazione di obblighi informativi. La condotta di Terna sarebbe stata, dunque, virtuosa.
27. Sull'ultima violazione contestata - quella sub v) -, la società osserva preliminarmente che non avrebbe determinato alcun danno. In secondo luogo, Terna deduce che nella prassi i termini di comunicazione stabiliti dagli artt. 34 e 35 della delibera n. 111/06 non sarebbero ritenuti perentori e ciò per "realismo gestionale", tenuto conto dell'articolazione delle attività distribuite nella filiera. Conferma di ciò verrebbe anche dall'uso delle imprese distributrici di ricorrere a "rettifiche" ed "aggiustamenti di tiro" nella trasmissione dei dati a Terna. In ogni caso quest'ultima avrebbe sempre informato l'Autorità dello "slittamento" dei termini di comunicazione previsti dalle citate delibere. Nella seconda memoria difensiva Terna deduce di avere informato l'Autorità più volte, già a partire dal 2006, delle inadempienze (tardiva comunicazione dei dati di misura o rettifiche ai dati di misura già comunicati) dei distributori e della prassi dalla medesima adottata di tenere conto - in assenza di un espresso divieto - di dette rettifiche, sollecitando al riguardo la definizione di apposite regole (ciò che poi è avvenuto con il Testo integrato settlement, di seguito TIS). Ribadisce, inoltre, il carattere non perentorio dei termini stabiliti nella citata delibera, per motivi di natura infrastrutturale, tecnica e per la pluralità dei soggetti coinvolti.
28. Sulla mancata trasmissione all'Autorità (con cadenza almeno semestrale) del prescritto rapporto sull'analisi relativa all'applicazione del Codice di rete (indicata sub iv) del precedente paragrafo 2), Terna deduce l'insussistenza della violazione, nonché l'assenza di danni ed il carattere formale dell'infrazione. Ad avviso della

società l'art. 66 della delibera n. 250/04 richiederebbe una sistematica e tempestiva informativa in ordine allo stato di applicazione del Codice di rete, senza stabilire una determinata modalità con cui rendere tale informativa. Nella prassi il "rapporto" di cui all'art. 66 citato sarebbe stato sostituito da comunicazioni frequenti e sistematiche da parte di Terna all'Autorità su singoli aspetti della regolazione in relazione allo stato di applicazione del Codice di rete.

## *B. Valutazione delle argomentazioni di Terna*

### *B.1 Sulle argomentazioni di carattere generale*

29. Le argomentazioni generali non possono essere condivise per le seguenti ragioni:

- a) il fatto che le anomalie relative ai dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata nei primi mesi del 2007, rilevate da Terna e comunicate all'Autorità nel marzo del medesimo anno, abbiano avuto carattere di sistematicità e si siano verificate anche negli anni precedenti, 2005 e 2006, dimostra la tardività dell'attività di verifica e di segnalazione dalla medesima svolta. Nella Relazione conclusiva dell'istruttoria conoscitiva si rileva infatti che "solo a partire dall'anno 2007" è stato posto in essere da parte di Terna un "circostanziato e robusto processo di verifica delle misure";
- b) la fattispecie in esame non può qualificarsi straordinaria perché non è dovuta ad un evento eccezionale ed imprevedibile, bensì a reiterati comportamenti negligenti delle imprese distributrici e della medesima Terna; infatti, se le prime avessero identificato esattamente i punti di interconnessione con la RTN e determinato correttamente i dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, e la seconda avesse vigilato a dovere sull'applicazione del Codice di rete da parte delle imprese distributrici, confrontato i dati di misura trasmessi da queste ultime e determinato le perdite di energia sulla RTN, le anomalie in esame non si sarebbero verificate; l'acritico recepimento viene contestato a Terna in ordine ai dati di misura dell'energia elettrica comunicati negli anni 2005, 2006 e 2007 dalle imprese distributrici, non invece con riferimento alle prime rettifiche pervenute da queste ultime, come dedotto dalla società; quanto all'asserito spontaneo svolgimento delle verifiche anche per gli anni precedenti (2005 e 2006) ed alla dichiarata scarsa entità delle perdite di energia sulla RTN in tali anni, si osserva che con la lettera 4 giugno 2007 - citata dalla società - Terna ha comunicato l'estensione del controllo solo ai dati di misura dell'anno 2006 di Enel Distribuzione e che anche per detto biennio la misura dell'energia non correttamente attribuita è stata rilevante, come risulta dai quantitativi di energia "riattribuita" a seguito delle attività di verifica, indicati dalla stessa Terna nella lettera 29 luglio 2009: ciò avrebbe dovuto indurre la società a porre immediatamente in essere tutte le misure idonee ad individuare e rimuovere le cause; infine, la Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva non appare contraddittoria: la "scoperta" solo nel marzo 2007 di errori nella determinazione dell'energia elettrica immessa e prelevata sulla RTN, protrattisi invece fin dall'anno 2005, è sintomo di una condotta negligente di Terna;

- c) anche qualora l'origine delle anomalie non fosse rinvenibile sulla RTN, Terna, in qualità di Gestore della rete, avrebbe dovuto accorgersene tempestivamente poiché tali anomalie alteravano i dati di misura in possesso di Terna relativi all'energia elettrica transitante sulla RTN;
  - d) la responsabilità dei distributori per le anomalie verificatesi nei prelievi di energia elettrica dalla RTN, non esclude la concorrente responsabilità di Terna (come già ipotizzato nella Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva);
  - e) oltre a rilevare e registrare la misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione sulla RTN, Terna è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata e, in generale, della gestione della RTN e dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, compresa la determinazione delle perdite di energia sulla RTN.
30. La restituzione da parte di Terna degli importi relativi ai maggiori ricavi da CTR costituisce una iniziativa meritevole di apprezzamento che tuttavia non consente di escludere la responsabilità in quanto assume rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il profilo della personalità dell'agente.
31. Le misure volte al miglioramento del servizio descritte nella lettera 29 luglio 2009, potendo rilevare ai fini della determinazione della sanzione, saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.
32. Ferma la distinzione tra "energia non attribuita" e "perdite di energia sulla RTN", non è tuttavia condivisibile la conclusione cui la società perviene, circa l'impossibilità di muoverle addebiti. Come già esposto al precedente paragrafo 9, infatti, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005 Terna ha per oggetto sociale l'esercizio efficiente dei servizi di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, compresa la gestione unificata della RTN e svolge tutte le attività connesse e strumentali utili al suo conseguimento: in particolare, gestisce i flussi di energia elettrica e garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio. Terna deve, dunque, porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune per lo svolgimento efficiente dei predetti servizi. A tal fine il comma 3 dell'art. 35 del TIT 2004-2007 prevede che i soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica trasmettano a Terna la *registrazione delle misure rilevate per quanto necessario ai fini dell'adempimento dei propri compiti. Terna, pertanto, ha la disponibilità delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica sulla RTN e sulle reti di distribuzione e può (e deve) svolgere il controllo dei flussi di energia elettrica ivi transitanti, in modo da assicurare l'esercizio efficiente dei servizi di pubblica utilità che le sono stati affidati. Anche se la competenza e la responsabilità della rilevazione di alcune misure dell'energia elettrica spetta a soggetti (le imprese distributrici) distinti da Terna, quest'ultima in qualità di responsabile dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale deve necessariamente controllare, monitorare, confrontare le misure che le vengono trasmesse e richiedere quelle che non lo sono, al fine di assicurare lo svolgimento efficiente di tali servizi. Ciò soprattutto qualora, dai calcoli effettuati, Terna riscontri anomalie nei livelli delle perdite di rete, la cui presenza è sintomo di un malfunzionamento del sistema.*

33. Non si ritiene condivisibile la tesi secondo cui negli anni 2005 e 2006 i dati sarebbero stati in linea con i valori storici e, in ogni caso, non si sarebbero evidenziate criticità tali da indurre Terna a dubitare della correttezza dei dati comunicati dalle imprese distributrici. Anzitutto, è inconferente il confronto con i dati degli anni precedenti, non potendo l'eventuale condotta negligente tenuta da GRTN S.p.A. giustificare il perpetrarsi della medesima condotta da parte di Terna. In secondo luogo, le misure dell'energia assoggettata a CTR "riattribuita" a seguito delle attività di verifica, pari a 2,56 TWh nell'anno 2005 e a 3,66 TWh nell'anno 2006 (indicate dalla stessa Terna nella lettera 29 luglio 2009) sono rilevanti in termini assoluti. In terzo luogo, dal confronto delle predette misure con quella relativa all'anno 2007 - pari a 1,34 TWh, secondo quanto indicato da Terna - emerge l'evidente rilevanza anche delle anomalie interessanti il biennio in questione. Il valore elevato di tale energia avrebbe dovuto immediatamente spingere Terna a compiere accertamenti e riscontri anche sui dati di misura comunicati dai ventinove distributori di riferimento ai fini dell'aggregazione delle misure per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento. Nè può essere invocato il rispetto della soglia fisiologica del 5% fissata (nella Relazione conclusiva dell'istruttoria conoscitiva) *solo* per le imprese distributrici (con riguardo all'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alle loro reti di distribuzione), poiché applicata ad un servizio da poco avviato diversamente dal mantenimento in efficienza della RTN, e che le rettifiche effettuate da alcuni distributori, pur non superando la predetta soglia, hanno tuttavia superato la soglia fisiologica del 10% dei punti di dispacciamento gestiti nell'anno con riferimento alle relative reti di distribuzione, violando così le disposizioni sull'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento.

## B.2 Sulle singole infrazioni

### a) *Infrazioni sub i), ii) e parte iv) del paragrafo 2.*

34. Terna è *responsabile* della *gestione* della RTN (art. 1 della delibera n. 5/04 e art. 1 della delibera n. 111/06), nonché dei servizi di *trasmissione* e *dispacciamento* dell'energia elettrica sul territorio nazionale (dPCM 11 maggio 2004). In particolare, nell'ambito del servizio di dispacciamento è responsabile dell'*aggregazione delle misure* dell'energia elettrica immessa e prelevata (art. 43 della delibera n. 168/03, art. 33 della delibera n. 111/06 e art. 54 della delibera n. 250/04). Per lo svolgimento dei propri compiti Terna ha la disponibilità delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica sulla RTN e sulle reti di distribuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del TIT 2004-2007. Le citate disposizioni pongono evidentemente Terna in una posizione ben diversa da quella delle imprese distributrici, che svolgono la loro attività in ambito meramente locale e che sono a conoscenza solo delle misure dell'energia elettrica dalle medesime direttamente rilevate. Altrettanto evidente è l'impossibilità (per il legislatore e per il regolatore) di declinare tutti i singoli compiti ed attività che Terna deve porre in essere in qualità di responsabile, essendo essi legati all'evoluzione del mercato e della regolazione, nonché alle situazioni contingenti. Sussiste, dunque, l'obbligo di Terna - in considerazione dei citati ruoli - di porre in essere tutte le iniziative connesse e strumentali, utili all'efficiente e corretto svolgimento dei suddetti servizi ed attività.

In particolare, con riguardo all'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, la responsabilità di Terna non è limitata alla mera aggregazione, cioè alla semplice somma algebrica dei dati di misura comunicati dalle imprese distributrici: in primo luogo perché queste ultime svolgono l'attività di raccolta ed aggregazione delle misure *per conto di Terna* (cfr. pag. 38 del Documento di Consultazione del 27 novembre 2003, che ha portato all'approvazione della deliberazione dell'Autorità n. 168/03) e, dunque, Terna è tenuta a risponderne; in secondo luogo, perché il ruolo di responsabile implica anche un'attività di vigilanza, di coordinamento e di verifica per assicurare lo svolgimento efficiente e diligente del servizio. Peraltro, Terna dispone di strumenti di verifica e di controllo nei confronti delle imprese distributrici, strumenti che ha utilizzato una volta scoperte le anomalie dei primi mesi del 2007. Ulteriore conferma dell'obbligo di vigilanza di Terna sulle imprese distributrici la si trova nel c.d. Codice di rete nel quale il Gestore della Rete ha definito numerosi obblighi a carico delle imprese distributrici, nonché nell'art. 65, comma 2 delibera n.250/04. Nella fattispecie è, dunque, imputabile a Terna una *culpa in vigilando* consistente nella mancata adozione di tutte le misure idonee a prevenire eventuali errori da parte delle imprese di distribuzione. Al riguardo assume rilievo la dichiarazione di Terna di avere provveduto alla determinazione dell'energia non attribuita utilizzando i soli dati comunicati dalle imprese distributrici per l'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, senza effettuare alcuna verifica. Né vale ad escludere detta responsabilità il fatto che Terna si sia avvalsa delle imprese distributrici o di terzi (ai sensi degli artt. 43 della delibera n. 168/03, 33 della delibera n. 111/06 e 54 della delibera n. 250/04) perché in caso di avvalimento resta ferma l'imputazione dell'attività al soggetto titolare della funzione. In merito non si ritengono condivisibili le argomentazioni della società secondo cui non ricorrerebbe nella fattispecie la figura dell'avvalimento. Non costituiscono, infatti, elementi ostativi né le diverse attività, competenze e responsabilità delle imprese distributrici rispetto a quelle di Terna, né il fatto che quest'ultima non abbia scelto i soggetti di cui avvalersi. Peraltro, sia la deliberazione n. 168/03, che la successiva deliberazione n. 111/06, prevedevano l'avvalimento da parte di Terna, ai fini dello svolgimento dell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, dell'opera delle imprese distributrici solo come soluzione transitoria, fino all'individuazione da parte della medesima Terna, con procedure ad evidenza pubblica, di soggetti terzi. Terna, invece, ha preferito continuare ad avvalersi delle imprese distributrici.

35. Il fatto che la stessa Terna avrebbe subito un danno costituito dal minor ricavo a titolo di corrispettivi per il servizio di trasmissione a fronte di prelievi inferiori rispetto a quelli effettivi non consente evidentemente di escludere la responsabilità. Ciò anche senza considerare che la differenza tra le perdite effettive e quelle *standard* non grava su Terna, ma sugli utenti del dispacciamento e poi sui clienti finali.
36. Infine, le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito assumono rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione, trattandosi di illeciti di mera condotta.
37. Appaiono invece condivisibili le argomentazioni svolte dalla società in ordine all'insussistenza della violazione dell'art. 66 della delibera n. 250/04. Infatti, tale disposizione consente che l'informazione sullo stato di applicazione del Codice di rete avvenga mediante comunicazioni frequenti e sistematiche, anziché attraverso la trasmissione di un "rapporto" formale semestrale.

*b) Infrazione sub iii) del paragrafo 2.*

38. L'art. 6 della delibera n. 168/03 e, successivamente, l'art. 5 della delibera n. 111/06 prevedono che il servizio di dispacciamento è disciplinato dalle citate delibere e dal Codice di rete approvato dall'Autorità. Tuttavia Terna ha effettuato processi di riconciliazione e conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento non previsti dalla regolazione.
39. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non si è trattato di operazioni di "mero aggiustamento" di partite economiche e di recupero crediti: la stessa Terna ha riconosciuto la "complessità tecnica" del caso in esame, evidenziando come le operazioni in questione si siano svolte e formate progressivamente nel tempo, dando luogo ad una pluralità di conguagli. Ciò ha comportato un allungamento significativo - ben oltre i termini previsti dalla normativa - dei tempi di determinazione e regolazione delle posizioni economiche degli operatori, determinando una significativa incertezza nel settore, con rischio per l'ordinato funzionamento del mercato elettrico. La delicatezza ed importanza della questione ha imposto l'intervento dell'Autorità che con la delibera n. 336/07 ha chiesto a Terna di sospendere le procedure di conguaglio fino all'invio all'Autorità di una relazione dettagliata degli errori, delle cause, delle partite di conguaglio risultanti e delle modalità di effettuazione dei conguagli, e con le successive delibere ARG/elt 65/08, 110/08 e 34/09 ha disciplinato puntualmente le operazioni di conguaglio e riconciliazione relative alle partite economiche degli anni 2005, 2006 e 2007.
40. Nemmeno il ritardo nelle informazioni sui conguagli fornite agli utenti ed all'Autorità può ritenersi giustificato: proprio la complessità tecnica delle riconciliazioni e dei conguagli avrebbe infatti imposto tempestive ed adeguate comunicazioni e chiarimenti.
41. Né si può ritenere che la rilevanza delle anomalie verificatesi nel 2007 avrebbe consentito di migliorare la regolazione, portando all'approvazione del TIS, con deliberazione ARG/elt 107/09.
42. Infine, è irrilevante che i contratti di dispacciamento - il cui schema-tipo è stato approvato dall'Autorità - prevedano la possibilità di emettere fatture di conguaglio a seguito di rettifiche dei dati da parte delle imprese distributrici: ciò che si contesta, infatti, sono le modalità con cui Terna ha determinato le riconciliazioni ed i conguagli - modalità peraltro non disciplinate nemmeno dai citati contratti di dispacciamento - senza inviare informazioni complete all'Autorità ed agli utenti interessati. Il fatto che, dopo la raccomandazione dell'Autorità, la società abbia sospeso le azioni di recupero crediti fino al completamento delle attività di informazione agli utenti non consente di escludere ma solo di attenuare la responsabilità di Terna. I conguagli sono stati contestati da utenti del dispacciamento - come peraltro ammesso dalla stessa Terna nella lettera 21 gennaio 2008 - e vi sono stati effetti pregiudizievoli, avendo la condotta contestata determinato una situazione di grave incertezza nel settore. Infine, l'asserita assenza di indebiti vantaggi economici non rileva ai fini della sussistenza della violazione, ma, al più, ai fini della quantificazione della sanzione.

c) *Infrazione sub v) del paragrafo 2.*

43. I termini previsti dagli artt. 34 e 35 della delibera n. 111/06 non sono ordinatori perché sono stati stabiliti dall'Autorità per consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento di tutte le attività della filiera e sono stati determinati tenendo conto dei diversi compiti attribuiti ai differenti soggetti. Si tratta quindi di termini che per la loro funzione non possono che essere ritenuti perentori. Peraltro, la tempistica fissata per la messa a disposizione dei dati a Terna da parte delle imprese distributrici tiene già conto dei tempi necessari al processo di raccolta, validazione ed eventuale ricostruzione dei medesimi dati da parte delle imprese distributrici. Sono irrilevanti, pertanto, ai fini dell'esclusione dell'illecito, sia la dedotta abitudine delle imprese distributrici di ricorrere a "rettifiche" ed "aggiustamenti di tiro" nella trasmissione dei dati a Terna, sia la costante comunicazione da parte di Terna all'Autorità dello "slittamento" dei termini di comunicazione rispetto a quelli previsti dalle citate delibere. Quest'ultima circostanza è tuttavia idonea ad attenuare la responsabilità di Terna. Si osserva peraltro che in questi casi Terna non si è preoccupata di assicurare, in qualità di responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, che i dati ricevuti dalle imprese distributrici secondo le nuove tempistiche, fossero coerenti con quelli trasmessi dalle medesime agli utenti del dispacciamento per le loro attività previsionali e di fatturazione ai clienti finali, con conseguenti pregiudizi.

#### **Quantificazione della sanzione**

44. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

45. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*" (di seguito: Linee Guida).

46. Le condotte contestate costituiscono un unico illecito perché sono riconducibili ad un medesimo comportamento antigiuridico posto in essere attraverso una pluralità di azioni coordinate e complesse in violazione del medesimo interesse tutelato.

47. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Terna non ha rispettato norme poste a tutela dell'ordinato ed efficiente funzionamento del sistema elettrico. Infatti, i servizi di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica (ivi compresa l'attività di aggregazione delle misure per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento) di cui Terna è responsabile, sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento del mercato elettrico nazionale. A tal fine è indispensabile che il Gestore della Rete conosca i flussi di energia elettrica - immessa e prelevata - transitanti sulla RTN e la misura delle eventuali perdite di energia. Perdite superiori a quelle c.d. fisiologiche, come verificatosi nel caso di specie, determinano effetti

pregiudizievoli sulla remunerazione del servizio di trasmissione, sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento – in particolare maggiori perdite comportano un aumento del corrispettivo *uplift* a carico degli utenti del dispacciamento e quindi, indirettamente, di tutti i clienti finali – nonché sulla perequazione generale del sistema elettrico. Assume altresì rilievo il fatto che l'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica è un'attività remunerata per la quale Terna riceve un corrispettivo da parte degli utenti del dispacciamento. Al riguardo si osserva che, quand'anche detta remunerazione non abbia un'incidenza rilevante sugli utenti del dispacciamento e, più in generale, sul sistema, tuttavia una cattiva aggregazione delle misure può avere impatti economici rilevanti per gli utenti del dispacciamento e, indirettamente, per i clienti finali.

48. Sulla durata si osserva che le condotte contestate *sub i)*, *ii)* del precedente paragrafo 2 si sono protratte per circa un anno e cinque mesi (dal 1 novembre 2005 a marzo 2007), quella *sub iii)* per circa un anno e due mesi, mentre quella *sub v)* per circa due anni e due mesi.
49. Non risulta che attraverso l'illecito la Società abbia realizzato indebiti vantaggi economici.
50. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Terna, con riferimento alla condotta contestata *sub iii)*, ha organizzato dei seminari per illustrare agli operatori le logiche dei conguagli e le ragioni alla base degli stessi ed ha effettuato incontri bilaterali per esaminare le singole posizioni nel dettaglio; ha dimostrato di avere reso disponibili sul proprio sito *internet* i dati di conguaglio delle misure orarie e di *load profiling* e predisposto in anticipo rispetto alle emissioni delle fatture una reportistica *ad hoc* per ciascun utente; infine già per le attività di conguaglio del 2005 ha provveduto al riscontro dei quantitativi di energia fatturati ai fini del corrispettivo di trasporto e dei quantitativi di energia fatturati ai fini dei corrispettivi di dispacciamento. Assumono, altresì, rilievo sotto tale profilo, le comunicazioni con cui Terna ha informato l'Autorità delle inadempienze delle imprese distributrici e ha chiesto di poter procedere ai conguagli.
51. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Terna prima dell'avvio del presente procedimento ha assunto l'iniziativa di restituire - mediante versamento alla Cassa conguaglio del settore elettrico - un importo rilevante (13,07 milioni di euro), pari ai maggiori ricavi a remunerazione del servizio di trasmissione derivanti dall'accertamento (nell'indagine conoscitiva) di maggiori quantitativi di energia assoggettati a tale corrispettivo. Tale condotta appare meritevole di positiva considerazione ai fini della quantificazione della sanzione in quanto, oltre ad essere espressione di un senso di responsabilità che non consente di configurare una personalità incline alla violazione della regolazione, ha comportato un ingente onere finanziario per la Società. Inoltre, merita positiva considerazione anche l'atteggiamento collaborativo tenuto dalla società nel corso dell'indagine conoscitiva e del presente procedimento. Per quanto concerne le misure volte al miglioramento del servizio di cui alla lettera 29 luglio 2009, meriterebbe positivo apprezzamento la predisposizione di un sistema di telelettura delle misure dei punti di prelievo dalla RTN, ma di ciò la società non ha fornito prova; per il resto, trattasi di misure nel frattempo introdotte da delibere dell'Autorità o di attività che rientrano

- nello svolgimento diligente dei compiti della medesima Terna (e dunque avrebbero già dovuto essere state adottate).
52. Inoltre si rileva che la Società, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 152/04 per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in relazione all'interruzione del servizio elettrico verificatosi sul territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003, ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione).
  53. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa di euro 1.190.000.000 (unmiliardocentonovantamiliardi).
  54. Pertanto, l'illecito comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 420.000 (quattrocentoventimila).

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., delle disposizioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica, nei termini di cui in motivazione, in particolare gli artt. 6, 43, 44 e 44.1 della delibera n. 168/03 e, successivamente, gli artt. 1, 5, 33, 34 e 35 della delibera n. 111/06, nonché l'art. 54 della delibera n. 250/04;
2. è irrogata a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo di euro 420.000 (quattrocentoventimila) per aver violato le suddette disposizioni;
3. non sussiste la violazione dell'art. 66 della delibera n. 250/04 da parte di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
4. si ordina a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in viale Egidio Galbani, n. 70, 00156 Roma, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis